Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI STEFANO
Via G. Oberdan, 5 - 62029 Tolentino (MC) – Tel e fax 0733/966311
PARTITA IVA: 00887040434 – CODICE FISCALE: BTT SFN 61M16 E228B

Febbraio 2009

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di febbraio pag. 2
- Tassa vidimazione libri sociali: versamento entro il 16 marzo pag. 5
- Sostituti d'imposta - certificazioni delle ritenute pag. 6
- Contributi Inps gestione separata per l'anno 2009 pag. 8
- *Bonus* ricerca: rinvio del termine per la presentazione del formulario pag.10
- Agevolazione 55%: le regole definitive pag.11
- Nuove procedure per la rateazione dei debiti iscritti a ruolo pag.13
- *Bonus* straordinario per le famiglie a basso reddito pag.15
- Spese di rappresentanza - varato il decreto attuativo e regole operative già dal 2008 pag.20

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- La rappresentazione contabile di omaggi, spese di rappresentanza e spese promozionali in vigore dal 2009 pag.25

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 febbraio al 15 marzo 2009 pag.29

PARADISI FISCALI

L'autocertificazione del cedente è valida per provare la deducibilità dei costi di acquisto

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, ha fornito istruzioni circa la prassi documentale concordata con l'Ambasciata della Repubblica di Corea nel caso di rapporti intercorsi tra imprese italiane e imprese stabilite nella Corea del Sud, relativamente alla prova da esibire sugli acquisti da Paesi con regime fiscale privilegiato. In particolare, per consentire alle imprese italiane l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di indeducibilità dei costi (art.110, co.10 del Tuir), le imprese coreane interessate rilasceranno alle controparti commerciali italiane un'autocertificazione con la quale esse attesteranno di non avere usufruito dei benefici tributari che farebbero includere lo stato di appartenenza fra i paradisi fiscali (la Corea è presente nella *black list* solo per quelle società che godono delle agevolazioni previste dalla *Tax Incentives Limitation Law*). Pertanto, nell'ambito dell'attività istruttoria espletata dagli Uffici dell'Agenzia ai sensi dell'art.110, co.10 del Tuir i contribuenti italiani potranno produrre la certificazione dell'impresa coreana al fine di provare che il *partner* commerciale non ha usufruito dei benefici previsti dalla *Tax Incentives Limitation Law* di cui all'art.3 del D.M. 23/01/02. Alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (ma non ancora in vigore) sono stati forniti chiarimenti sulla deducibilità dei costi riferiti ad operazioni con soggetti domiciliati in Paesi *black list* anche nella circolare n.1 del 26/01/09.

(Agenzia delle Entrate, Nota prot. n. 2007/125631, 31/07/2007)

IRES

Locazione con riserva: gli ammortamenti rilevano fiscalmente dalla consegna

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni strumentali oggetto di più contratti fra loro collegati, riconducibili ad una "*locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti*", possono essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali dell'acquirente, imputando a conto economico le relative quote di ammortamento, a decorrere dall'esercizio di entrata in funzione degli stessi, facendo riferimento al prezzo ottenuto mediante l'utilizzo di tale struttura contrattuale, senza attendere il formale trasferimento della proprietà degli stessi. Sotto il profilo fiscale, non occorre apportare alcuna variazione in aumento o in diminuzione al risultato d'esercizio, poiché l'impostazione seguita in bilancio rileva anche ai fini della determinazione del reddito imponibile, ai fini dell'Ires.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 11, 09/01/2009)

IVA

Trattamento fiscale dei contratti estimatori conclusi tra Italia e San Marino

L'Agenzia delle Entrate ha individuato il corretto trattamento fiscale dei contratti estimatori conclusi tra operatori nazionali e soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica di San Marino. Ai fini Iva, analogamente a quanto previsto per i contratti estimatori tra operatori nazionali, le relative operazioni non si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione dei beni bensì all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni mobili non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Soltanto in tale momento, si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile, ai sensi dell'art.8, co.1, lett.a), del DPR n.633/72.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 17, 23/01/2009)

Veicoli importati e commercializzati in Italia, in una circolare il *vademecum* dell'Agenzia

Le filiali delle case costruttrici di veicoli estere che sono in attesa del rilascio del codice di antifalsificazione possono comunque procedere all'immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi oggetto di acquisto Ue, a patto che il codice venga acquisito non oltre il 30 giugno 2009. Con la circolare 3/E, Agenzia delle Entrate e Ministero dei Trasporti fanno il punto sull'immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati comunitari, con particolare riferimento alla procedura per il rilascio del codice di antifalsificazione agli operatori del settore interessati. Il documento di prassi spiega inoltre che gli acquisti effettuati da operatori della Repubblica di San Marino, benché classificabili come operazioni all'importazione, non sono soggetti a censimento al momento dell'ingresso nel territorio italiano e restano quindi esclusi dalla procedura di versamento dell'Iva tramite modello "F24 Iva auto Ue". Chiarimenti di dettaglio sono forniti anche relativamente all'immatricolazione dei veicoli provenienti dalle Isole Canarie, da Gibilterra, dal Principato di Monaco e da altre particolari circoscrizioni territoriali. Quanto infine ai veicoli strumentali all'esercizio dell'attività di soggetti Iva, non occorre provvedere al versamento dell'imposta con il modello dedicato ("F24 Iva auto Ue") perché si tratta di acquisti non finalizzati alla vendita o al noleggio.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3, 04/02/2009)

BONUS ASSUNZIONI

L'assunzione del collaboratore a progetto fa scattare il *bonus*

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di fruire del *bonus* assunzioni in caso di assunzione di un lavoratore già impiegato con contratto a progetto e di un dipendente (cioè lavoratore già assunto) con contratto di inserimento. Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, a favore delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2008 nel Mezzogiorno. I lavoratori già impiegati con contratto di lavoro a progetto, il cui termine sia giunto a scadenza (non deve, dunque, trattarsi di conversione del contratto) sono annoverabili tra quelli che hanno perso l'impiego precedente. Pertanto, danno diritto all'impresa, in caso di loro assunzione, alla possibilità (occorre fare domanda e la domanda deve essere accettata) di fruire del credito d'imposta. Diversamente, nel caso di lavoratori con contratto d'inserimento, in quanto lo stesso è qualificato come "contratto a tempo determinato", ipotesi espressamente esclusa dal novero dei casi agevolabili.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 14, 20/01/2009)

IRPEF

Cessione di immobile allo stato rustico: plusvalenza tassabile nel quinquennio

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora risulti che oggetto della compravendita sia un fabbricato, ancorché allo stato rustico, ovvero non ultimato, ma esistente ai sensi dell'art.2645-*bis*, co.6 c.c. (deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere completata la copertura), la plusvalenza derivante dalla cessione è inquadrabile nella previsione normativa di cui all'art.67, co.1, lett.b) del Tuir, relativa agli immobili ceduti entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione. Il momento in cui inizia a decorrere il quinquennio è quello in cui il manufatto è venuto ad esistenza. L'identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i requisiti indicati nel codice civile, deve essere naturalmente comprovata, ad esempio con la denuncia nel catasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione. In caso contrario, l'immobile rileva ancora come terreno edificabile, la cui cessione genera sempre plusvalenza come reddito diverso, a prescindere dal periodo di possesso.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 23, 28/01/2009)

Detrazione del 19% sui compensi per l'intermediazione immobiliare

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le casistiche in cui può essere fruita la detrazione Irpef del 19% sui compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, con un importo massimo della spesa agevolabile di € 1.000 per ciascuna annualità. Se la provvigione viene corrisposta durante la stipula del preliminare di vendita, la detrazione spetta a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato. Se le parti, poi, non stipuleranno il contratto definitivo, la detrazione operata dal promissorio acquirente dovrà essere restituita: in tal caso si ritiene che l'onere detratto dovrà essere assoggettato a tassazione separata.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 26, 30/01/2009)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI DICEMBRE 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2008, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,0%.

(Istat, Comunicato del 15/01/2009)

ICI

Esenzione riconosciuta agli immobili posseduti dagli enti non commerciali

L'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'art.7, co.1, lett.i) del D.Lgs. n.504/92, riconosciuta agli immobili posseduti dagli enti non commerciali, spetta a condizione che gli stessi siano utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento di attività non aventi esclusivamente natura commerciale, quali:

- attività culturali, sportive, ricettive e ricreative;
- attività assistenziali, sanitarie, previdenziali, didattiche, di religione e di culto.

A tal fine non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili, che devono essere usati, in tutta la loro superficie, solo per lo svolgimento di una delle attività richiamate dalla norma. Pertanto, qualora vi sia un utilizzo promiscuo dell'immobile, l'esenzione Ici non compete.

(Dipartimento delle Finanze, Circolare n. 2, 26/01/2009)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, entro il termine di venerdì 16 marzo 2009, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali. Tale tassa è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e necessaria l'apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.
Detta bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle imposte) forfetario annuale da effettuarsi *una tantum* a carico delle società di capitali di importo pari a:

- **€ 309,87** per la generalità delle società;
- **€ 516,46** per le società con capitale che al 1° gennaio 2009 sia superiore a € 516.456,90.

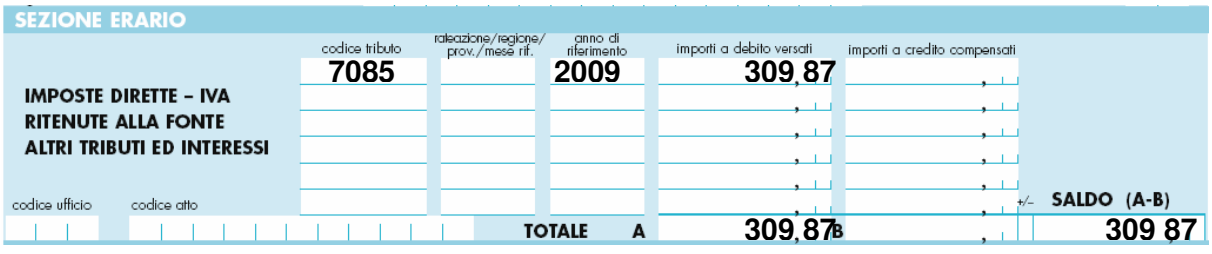
Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2009.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine dei registri.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società di capitali il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2009. La compilazione riguarda la sezione "erario".
Si riporta di seguito un esempio di compilazione.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SOSTITUTI D'IMPOSTA - CERTIFICAZIONI DELLE RITENUTE

SI ricorda che entro il prossimo **28 febbraio 2009** scade il termine a disposizione dei sostituti d'imposta (coloro che hanno operato ritenute) per la predisposizione e la consegna ai sostituiti (coloro che hanno subito ritenute) delle certificazioni relative alle ritenute d'acconto operate nel corso del periodo d'imposta 2008.

➲ Per chi ha operato le ritenute

In relazione alle ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti, la relativa certificazione (modello CUD) è solitamente predisposta dal consulente del lavoro.
Si ricorda quindi, in particolare, di predisporre le certificazioni relative alle ritenute operate nei confronti di lavoratori autonomi (sia abituali che occasionali) nonché degli intermediari.
Non esiste un modello obbligatorio da utilizzare, ma è sufficiente che dalla certificazione risultino:

- i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscriverà la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta;
- la causale del versamento (es. consulenza, provvigioni, ecc.);
- l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto;
- l'ammontare delle ritenute.

Per le case mandanti di agenti e rappresentanti di commercio, si ricorda che è necessario riepilogare anche gli importi relativi ai contributi Enasarco.
Si raccomanda di verificare con scrupolosità la correttezza dei dati anagrafici dei soggetti percettori (specialmente quello relativo al domicilio fiscale e alla residenza), che non sempre sono correttamente indicati sulle fatture. Infine, pare utile rammentare che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Una volta predisposte le certificazioni se ne deve conservare una copia, unitamente alle copie dei documenti a cui si riferiscono (solitamente fatture) e alle copie dei relativi modelli di versamento: tale documentazione dovrà poi essere tempestivamente consegnata allo Studio per la predisposizione del modello 770 (dichiarazione dei sostituti d'imposta).

➲ Per chi ha subito la ritenuta

L'occasione è propizia per ricordare ai clienti dello Studio che hanno subito ritenute (in particolare professionisti ed intermediari) che la raccolta delle certificazioni è necessaria per il loro scomputo dall'ammontare complessivo delle imposte dovute dal contribuente: la giurisprudenza e l'Amministrazione Finanziaria hanno infatti avuto modo di contestare la possibilità di indicare in dichiarazione ritenute che non siano state correttamente certificate.

Pertanto, onde evitare future possibili contestazioni, decorsa la data del 28 febbraio 2009, si consiglia di attivarsi per la raccolta delle certificazioni non ancora pervenute, sollecitandone eventualmente la predisposizione e la spedizione da parte dei sostituti.
Le certificazioni raccolte dovranno essere consegnate allo Studio unitamente agli altri documenti necessari per la predisposizione della prossima dichiarazione del redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA PER L'ANNO 2009

Si ricorderà come la Finanziaria dello scorso anno sia intervenuta sulle aliquote contributive degli iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori e professionisti senza cassa), prevedendo un progressivo aumento scaglionato nel triennio 2008-2010. Quindi, dal **1° gennaio 2009**, scatta l'ulteriore aumento dell'**1%** per i soggetti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.
L'Inps, con la propria circolare n.13 del 28 gennaio 2009, ha confermato la misura delle aliquote, oltre a indicare il nuovo massimale di reddito ai fini del versamento dei contributi.
Con l'aiuto della tabella che segue, sono riassunti i tratti principali dell'adempimento.

I soggetti interessati	I soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno redditi derivanti da: • collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto; • i liberi professionisti, privi di cassa previdenziale di categoria; • lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro); • gli incaricati delle vendite a domicilio; • associati in partecipazione che apportano solo lavoro.
Le aliquote contributive	Le aliquote stabilite per il **2009** per gli iscritti alla gestione separata sono: ➲ **25,72%** per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia; ➲ **17%** per: • i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; • i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; • i titolari di pensione di reversibilità.
Massimale	Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che per il 2009 è stato fissato in **euro 91.507** (circolare Inps n.13 del 28 gennaio 2009).
Come e Quando si paga	Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Ma le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori. ➲ **Professionisti**: il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4%);

	➲ **Collaboratori**: il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. I committenti hanno l'obbligo di inviare il modulo telematico EMens, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ➲ **Associati:** il versamento è effettuato dall'associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: *BONUS* RICERCA – RINVIO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL FORMULARIO

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato datato 20 gennaio 2009, ha reso noto che il termine per la presentazione del formulario nel quale i contribuenti devono riepilogare gli investimenti di ricerca e sviluppo per prenotare il relativo credito è **posticipato**; perde quindi di efficacia la data precedentemente prevista del 28 gennaio 2009.
Tale rinvio è, allo stato attuale, "*a data da destinarsi*" in quanto la L. n.2 del 28 gennaio 2009, di conversione del D.L. n.185/08, che ha introdotto tale adempimento, ha modificato il contenuto degli obblighi a carico dei contribuenti e le procedure per la prenotazione del credito.
Per tale ragione dovrà essere approvato un nuovo formulario, per il quale viene di conseguenza fissato un nuovo termine; la L. n.2/09, di conversione al decreto, prevede infatti che:

- ✓ sarà approvato un (nuovo) modello entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione e cioè entro il 27 febbraio, considerato che la legge di conversione è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n.14 alla G.U. n.22 del 28 gennaio 2009;
- ✓ entro 30 giorni dall'approvazione sarà attivata la procedura di trasmissione.

Il termine sarà quindi – presuntivamente – attorno alla fine di marzo.

La clientela sarà tempestivamente informata quando verrà approvato il modello e saranno quindi definiti i relativi termini di trasmissione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLAZIONE 55% - LE REGOLE DEFINITIVE

Dopo la conversione in legge del decreto anticrisi, scompaiono le complicazioni inizialmente paventate per le spese relative al 2008, e anzi sono in vista semplificazioni per la gestione dell'adempimento **a partire dal 2009**.
Si ricorda come il decreto anticrisi emanato lo scorso 29 novembre dal Governo, nella formulazione originaria, prevedesse che la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, esclusa quella goduta sulle spese del 2007, fosse subordinata all'autorizzazione da parte delle Entrate. Tale autorizzazione avrebbe dovuto avvenire presentando un'istanza, in via esclusivamente telematica (in proprio o tramite un intermediario abilitato), secondo tempistiche ben precise.
Ora, in pratica:

- per le spese sostenute nel 2008 non cambia nulla;
- per le spese sostenute dal 2009 (per la precisione si deve dire "sostenute dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008": trattandosi di detrazione che compete anche alle imprese, oltre ai privati, una società con esercizio a cavallo ha un periodo di imposta che non coincide necessariamente con l'anno solare) i contribuenti interessati dovranno inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento entro la fine di febbraio.

Da segnalare che sono cambiati i criteri di ripartizione della detrazione (dal 2009, potrà essere fruita in cinque anni), secondo lo schema che segue:

Anno di spesa	Ripartizione della detrazione
2007	**Tre** periodi di imposta
2008	Da **tre** a **dieci** periodi di imposta
2009-2010	**Cinque** periodi di imposta

Infine, col provvedimento citato in precedenza, verranno semplificate anche le procedure attualmente in essere, per ridurre gli adempimenti amministrativi, anche mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati che vengono già comunicati all'ENEA.
Si ricorda ancora una volta che le regole per beneficiare del 55% variano a seconda che il contribuente sia un privato (o un lavoratore autonomo) ovvero un'impresa.
Nel primo caso la detrazione opera per "cassa" (anno di beneficio = anno di pagamento), mentre per le imprese vale il principio di "competenza": soprattutto per queste ultime, quindi, è importante, al fine di godere della detrazione nel 2008 (senza preventiva autorizzazione e senza limiti), monitorare non solo i pagamenti. Per considerare infatti la spesa "sostenuta", il riferimento va fatto:

- per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi, alla data della loro ultimazione.

Se gli interventi agevolati sono realizzati tramite un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE PROCEDURE PER LA RATEAZIONE DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Segnaliamo ai Sigg.ri Clienti che Equitalia, tenendo conto delle numerose richieste ricevute al riguardo e considerando anche le difficoltà finanziarie derivanti dal perdurante stato di crisi economica, con la Direttiva n.2/09 dello scorso 14 gennaio ha introdotto due importanti novità che faciliteranno la rateazione dei debiti erariali contenuti in cartelle esattoriali cui non si riesce a far fronte in unica soluzione.

Diminuzione della maxi rata iniziale

In via generale, i contribuenti che ottenevano la rateazione erano obbligati all'integrale versamento, contestualmente alla prima rata, anche degli interessi di mora, degli aggi, delle spese di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella.

Tale adempimento poteva rendere oltremodo difficoltoso il versamento; pertanto, al fine di rendere più sopportabile il frazionamento del debito, viene previsto che rientrino nel piano di rateazione (quindi possono essere ripartiti sino ad un massimo di 72 rate) anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione. Continuano a dovere essere pagati contestualmente alla scadenza della prima rata i diritti di notifica e le spese per la procedura coattiva, in quanto trattasi di mero recupero di costi già sostenuti.

Ampliata la possibilità di ottenere la rateazione

I soggetti esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria potevano ottenere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo a condizione che l'indice di liquidità (conteggiato come di seguito dettagliato) fosse inferiore ad 1.

$\frac{\text{(liquidità immediata + liquidità differita)}}{\text{passività correnti}}$	**≥ 1**	**NO**	La situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.
	< 1	**SÌ**	Il risultato dell'indice legittima il proseguimento dell'analisi, anche se non è da solo sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art.19 del DPR n.602/73, in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell'obbligazione derivante dall'iscrizione a ruolo.

In tal caso, il numero delle rate dipendeva dal risultato dell'indice ALFA, conteggiato come di seguito dettagliato, ed in particolare:

- con l'indice ALFA sino a 4, non si poteva ottenere la rateazione;
- con ALFA superiore a 4 si otteneva la rateazione e, più precisamente, con risultati sino a 7 si potevano ottenere 18 rate, sino a 10 si potevano ottenere 36 rate, superiore a 10 si poteva giungere sino a 72 rate.

Ferma restando l'esistenza di un indice di liquidità (come sopra determinato) inferiore a 1, la rateazione viene ora concessa in relazione ai seguenti valori dell'indice ALFA:

L'indice ALFA (α) determina l'effettiva possibilità di ottenere la rateazione			
$\alpha = \frac{\text{debito complessivo(*)}}{\text{valore della produzione}} \times 100$ (*)Comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella	**α < 3**	**NO**	la situazione finanziaria dell'impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non potrà essere concessa.
	3 ≤ α ≤ 3,5	**SÌ**	Rateazione concedibile con un massimo di 12 rate
	3,6 ≤ α ≤ 4		Rateazione concedibile con un massimo di 18 rate
	4,1 ≤ α ≤ 6		Rateazione concedibile con un massimo di 36 rate
	6,1 ≤ α ≤ 8		Rateazione concedibile con un massimo di 48 rate
	8,1 ≤ α ≤ 10		Rateazione concedibile con un massimo di 60 rate
	α > 10		Rateazione concedibile con un massimo di 72 rate

Alla luce delle descritte modifiche, potrebbe verificarsi il caso del contribuente che, pur avendo già ricevuto il diniego alla rateazione, con i nuovi parametri viene rimesso in gioco.
Invitiamo pertanto tutti i contribuenti che si trovassero in tale situazione a rivolgersi con sollecitudine allo Studio, affinché si possa provvedere all'inoltro di una nuova istanza ad Equitalia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: *BONUS* STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Il provvedimento anticrisi emanato dal Governo lo scorso 29 novembre 2008 (D.L. n.185/08, convertito nella L. n.2/09) ha introdotto – per il solo anno 2009 - un *bonus* straordinario per le famiglie a basso reddito.
Per poter richiedere il *bonus* occorre rispettare precisi requisiti sia con riferimento al soggetto richiedente che ai componenti del proprio "nucleo familiare".
Con la **circolare n.2/E del 3 febbraio 2009** l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga di alcuni termini previsti nel decreto e fornito importanti chiarimenti in merito alla concreta applicazione dell'agevolazione.
Con la presente informativa, pertanto, si evidenziano le caratteristiche, i termini e le modalità di fruizione del *bonus* in oggetto.

Caratteristiche del soggetto che richiede il *bonus*
Per richiedere il *bonus* occorre:
- ✓ essere residenti in Italia (rientrano in questo ambito sia i cittadini italiani ma anche i cittadini stranieri che producono reddito in Italia);
- ✓ aver conseguito in via esclusiva, nell'anno 2008, redditi appartenenti alle seguenti categorie:
 a) redditi di lavoro dipendente (art.49, co.1 del Tuir);
 b) redditi di pensione (art.49, co.2 del Tuir);
 c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e in particolare:
 - assegni periodici corrisposti al coniuge;
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Può comunque richiedere il *bonus* il soggetto che, in aggiunta alle tipologie di reddito sopra indicate alle lett.a), b) e c), consegue redditi fondiari derivanti dal possesso di terreni o fabbricati per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00.

Circolare Agenzia Entrate n.2/09	
Redditi diversi	il possesso di redditi diversi di cui all'art.67 del Tuir da parte del "richiedente" impedisce la fruizione del *bonus.*
Redditi sostitutivi	Consentono la fruizione del *bonus* il possesso dei redditi percepiti in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, quale ad esempio l'indennità di disoccupazione o di mobilità.
Redditi fondiari	Il *bonus* è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario ai sensi dell'art.32 del Tuir, ancorché titolare di partita Iva, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall'intero nucleo familiare – nell'esempio,

	derivanti dal possesso dell'abitazione da parte del richiedente e del reddito agrario da parte del coniuge - non superi 2.500 euro.
Altri redditi	Il possesso di redditi diversi da quelli indicati – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.

Misura del bonus

Il *bonus* viene assegnato in misura crescente in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (compresi eventuali portatori di *handicap*) e della misura del reddito complessivo attribuibile al nucleo medesimo.

Nucleo familiare	Riferimento reddituale	*Bonus* spettante
Pensionato unico componente	reddito non superiore a € 15.000	200
Nucleo con 2 componenti	reddito non superiore a € 17.000	300
Nucleo con 3 componenti	reddito non superiore a € 17.000	450
Nucleo con 4 componenti	reddito non superiore a € 20.000	500
Nucleo con 5 componenti	reddito non superiore a € 20.000	600
Nucleo con più di 5 componenti	reddito non superiore a € 22.000	1.000
Nucleo **con familiari portatori di *handicap***	reddito non superiore a € 35.000	1.000

Circolare Agenzia Entrate n.2/09	
Bonus	Non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all'art.12 del Tuir.
Portatori di *handicap*	Il riferimento generico ai "componenti" del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di *handicap* ai sensi dell'art.3, della L. n.104/92, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'art.12 del Tuir. In tal senso devono ritenersi integrate le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del *bonus*, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2008, e pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.1, co.361, della L. n.244/07.

Individuazione del "nucleo familiare"

Come visto in precedenza, la misura del *bonus* varia in funzione di due variabili:

⇨il numero dei componenti il nucleo familiare;

➪ il totale dei redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare.

Il particolare concetto di "nucleo familiare", così come definito dal decreto, viene identificato nei seguenti soggetti:

1) colui che richiede il *bonus* (richiedente);
2) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
3) i figli (naturali, adottivi, affidati o affiliati) che siano a carico del richiedente;
4) gli altri familiari che siano a carico del richiedente di cui all'art.12 del Tuir, alle condizioni ivi previste: che siano ricompresi nell'art.433 c.c., che convivano con il contribuente o che percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Circolare Agenzia Entrate n.2/09	
Richiedente extracomunitario	Per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo *status* di familiare a carico che, ai sensi dell'art.1, co.da 1325 a 1328 della L. n.296/06, può essere costituita da: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.
Figli e altri familiari a carico di entrambi i genitori	In caso di figlio altri familiari a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio o il familiare che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro.
Figli non a carico	In presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.
Altri redditi	Il possesso di redditi diversi da quelli indicati – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.

Redditi dei componenti del "nucleo familiare"

Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'art.8 del Tuir, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.

Consente comunque la fruizione del *bonus* la situazione nella quale il coniuge o i soggetti a carico del richiedente hanno conseguito redditi diversi di cui all'art.67, co.1 lett.i) e l) del Tuir, e cioè:

- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente:

Come già ricordato in precedenza, invece, il conseguimento di redditi diversi *ex* art.67 del Tuir in capo al "richiedente" impedisce la fruizione del *bonus*.

Per essere considerato a carico si ricorda che il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Va conteggiato, quindi, ai fini della verifica di questo limite anche il reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale.

La scelta dell'anno di riferimento: 2007 o 2008

Il *bonus* è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di *handicap* e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o 2008, a scelta del richiedente.

Circolare Agenzia Entrate n.2/09	
Anno di riferimento	La richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del *bonus*. Ad esempio: il richiedente A presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone: A, coniuge lavoratore dipendente - B, coniuge lavoratrice dipendente - C e D figli a carico. La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del *bonus* non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio.

Termini e modalità per la richiesta del *bonus*

Le modalità e i termini per la richiesta del *bonus* variano in funzione dell'annualità (2007 0 2008) prescelta per i conteggi e del soggetto destinatario della richiesta (datore di lavoro, ente pensionistico, Agenzia delle Entrate).

Soggetto che riceve la richiesta del *bonus*	Modalità	Termine di presentazione	
		2007	2008
Datore di lavoro o ente pensionistico	Modello reperibile su www.agenziaentrate.it consegna diretta o trasmissione telematica	28.02.2009	31.03.2009
Agenzia Entrate (in caso di mancata erogazione da parte del datore o ente pensionistico)	Modello reperibile su www.agenziaentrate.it solo trasmissione telematica	30.04.2009 ***proroga C.M. n.2/E/09**	30.06.2009 (se il richiedente è esonerato da presentazione 730 o UNICO)

Datore di lavoro o ente pensionistico **Agenzia Entrate**	Modello 730/2009 Mini UNICO2009 UNICO2009	Non ammesso	TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (modalità obbligatoria in caso di presentazione della dichiarazione)

Termini e modalità di erogazione del *bonus*
I sostituti d'imposta (datori di lavoro), gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche dovranno erogare il *bonus* seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Soggetto che eroga il bonus	Modalità	Termine per l'erogazione	
		2007	2008
Datore di lavoro	Monte ritenute e contributi disponibili riferiti all'anno 2009	31.03.2009* ***proroga C.M. 2/E/2009**	30.04.2009
Ente pensionistico o amministrazione pubblica	Monte ritenute e contributi disponibili	31.03.2009* ***proroga C.M. 2/E/2009**	31.05.2009
Agenzia Entrate (solo in caso di mancata erogazione da parte del datore o ente pensionistico)	Rimborso	Tempi ordinari di erogazione dei rimborsi	Tempi ordinari di erogazione dei rimborsi

Circolare Agenzia Entrate n.2/09	
Mancata erogazione del *bonus* da parte del sostituto	Per consentire l'invio del modello all'Agenzia delle Entrate i sostituti, in caso di mancata erogazione del *bonus*, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI
Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/01 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, **entro il 30 giugno 2009**, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

RESTITUZIONE DEL *BONUS* NON SPETTANTE
Nell'ipotesi in cui il richiedente – sia che abbia preso a riferimento i dati 2007 che i dati 2008 – abbia percepito il *bonus* indebitamente, in tutto o in parte, deve provvedere a restituire le somme non spettanti, con le seguenti modalità:

- entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione;
- per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini di presentazione della dichiarazione (verrà, a tal fine, istituito un apposito codice tributo).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - VARATO IL DECRETO ATTUATIVO E REGOLE OPERATIVE GIÀ DAL 2008

Con il D.M. 11 novembre 2008, peraltro diffuso solo a gennaio 2009, sono state finalmente disegnate le regole per stabilire quando una spesa è da classificare come di rappresentanza o no.
È opportuno precisare subito che le nuove regole di deducibilità abbandonano i criteri noti nel passato e, così, non sarà più necessario procedere alla deduzione per quinti della quota deducibile di tali spese, fissata in un terzo dell'ammontare complessivo.
L'approccio che emerge dal decreto è relativamente semplice: quando una spesa è classificabile come di rappresentanza la sua deducibilità è tendenzialmente integrale, salvo non superare dati *plafond* massimi, che vedremo tra breve. Occorre comunque ricordare che dette spese, per essere considerate "di rappresentanza", richiedono che siano soddisfatti determinati requisiti: in assenza di questi, la spesa deve considerarsi non inerente e quindi completamente indeducibile.
Altro sforzo che fa il decreto è quello di individuare in modo sufficientemente analitico le diverse tipizzazioni delle spese che rientrano o meno tra quelle di rappresentanza, con quanto ne consegue in termini di deducibilità, piena o limitata.
Per rendere la trattazione il più possibile schematica ed operativa, procederemo come segue:

- individuazione della differenza tra spese di rappresentanza, che potrebbero essere parzialmente deducibili, e spese promozionali, integralmente deducibili;
- individuazione delle spese che non sono qualificate come di rappresentanza, e volendo nemmeno promozionali (ma questo, alla fine, non è rilevante), e che il D.M. rende comunque integralmente deducibili;
- individuazione delle spese definite di rappresentanza, come detto deducibili in modo potenzialmente parziale.

Si completerà poi il quadro con un insieme di esempi.
Ricordiamo che la distribuzione gratuita di beni di modico valore, cioè gli omaggi di costo non superiore a € 50, ammette la deduzione integrale del costo, ed è caso trattato in una precedente circolare.

Differenza tra spese di rappresentanza e spese promozionali

Una spesa è di rappresentanza quando il suo beneficiario è un soggetto dal quale non ci si attende una specifica controprestazione, ma solo una reazione potenziale ed eventuale. Il caso è evidentemente ben diverso dalle spese promozionali, alla base delle quali c'è un contratto che implica che il destinatario della spesa si obbliga a un ben determinato comportamento. In breve, ci si riferisce alle spese di pubblicità e sponsorizzazione che, in particolare, possono avere queste caratteristiche:

- ***pubblicità***: l'imprenditore si rivolge a un soggetto che, professionalmente, esercita l'attività di pubblicitario, perché diffonda il nome dell'azienda, il suo marchio o un prodotto e così via, evidentemente dietro corrispettivo; l'azione pubblicitaria è visibile in modo diffuso, cioè, e ad esempio, mediante passaggi in televisione, sui giornali, cartellonistica eccetera;

- ⇨ ***sponsorizzazione***: il destinatario della spesa, che non è un professionista della pubblicità, si impegna a diffondere i segni distintivi dell'azienda in un contesto ben determinato; si pensi alla sponsorizzazione della squadra di calcio: la visibilità dello *sponsor* tendenzialmente si limita al momento della celebrazione dell'evento sportivo.

Sia pubblicità che sponsorizzazione sono, quindi, contratti caratterizzati da un sinallagma, cioè una prestazione e una controprestazione, dal che, rispettati i generali requisiti di inerenza, la deduzione del costo da parte di chi lo sostiene non va posta in discussione, così come è detraibile l'Iva addebitata in fattura.

Ben diverso è il caso, sempre ad esempio, dell'organizzazione di un evento ludico, a cui l'impresa organizzatrice invita anche estranei, nella speranza che possano diventare suoi clienti. Questi beneficiano dell'erogazione (mangiano, bevono e forse si divertono), e potrebbero diventare clienti dell'organizzatore, ma ciò non è detto. In tal senso la controprestazione è solo eventuale e potenziale.

In ogni caso, secondo il decreto, una spesa di rappresentanza deve avere alla base una finalità promozionale, nel senso sopradetto, o comunque di pubbliche relazioni, oltre che essere ragionevole quanto a importo e rientrare nelle pratiche commerciali proprie del settore di appartenenza dell'impresa, e questi ultimi sono i generali requisiti di inerenza che il D.M. pone a base della spesa di rappresentanza.

Spese integralmente deducibili

Il D.M., opportunamente, individua un gruppo di spese che non qualifica di rappresentanza, il che implica la piena deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (se di vitto e alloggio dal 2009 tali spese scontano la deducibilità limitata al 75% come si dirà oltre) e la totale detraibilità dell'Iva addebitata in fattura. Queste spese, che si configurano in quelle di ***viaggio, vitto e alloggio***, si caratterizzano per il fatto che loro ***destinatari*** devono essere ***i soli clienti, effettivi o potenziali***, e devono essere sostenute in contesti ben precisi, vale a dire:

- per l'ospitalità a clienti in occasione di mostre, fiere, esposizioni e simili, e a condizione che in tali manifestazioni siano esposti i beni o i servizi prodotti dall'impresa;
- in occasione di visite dei clienti a sedi, stabilimenti, o unità produttive dell'impresa.

Quindi il D.M., molto opportunamente, ha avuto un occhio di riguardo per tutte le iniziative che vedono coinvolti i clienti dell'azienda, si ripete attuali o potenziali e, quindi, si ritiene, andando a risolvere favorevolmente una delle situazioni che, con maggior frequenza, si possono incontrare nella realtà operativa.

A fronte della deducibilità totale di queste spese, il D.M. prevede un certo rigore negli obblighi documentali. Si richiede, infatti, un'apposita documentazione, dalla quale risultino:

- ✓ le generalità dei soggetti ospitati;
- ✓ la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione, obbligo che si correla sembra al solo caso delle mostre, fiere etc;
- ✓ la natura dei costi sostenuti.

Al di là della norma puntuale, crediamo sia opportuno che l'azienda si doti di un'apposita procedura di supporto contabile, anche nel caso in cui i clienti siano stati ospitati per una visita all'azienda.

Spese a deducibilità potenzialmente limitata

Il D.M. tipizza alcuni casi di spese di rappresentanza, e cioè:

- ❖ i ***viaggi turistici***, nel corso dei quali si deve però porre in essere una concreta e significativa attività promozionale dei prodotti dell'impresa;
- ❖ il gruppo delle spese per ***feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento***, che si suddividono ulteriormente in eventi organizzati in occasione di:
 - ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose;
 - inaugurazione di sedi, uffici, stabilimenti dell'impresa;

- mostre fiere e simili se in tali manifestazioni sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa;

❖ una ***categoria residuale***, nella quale genericamente sono ricomprese tutte le spese per beni e servizi erogati gratuitamente, a condizione che la spesa abbia quelle finalità promozionali, di pubbliche relazioni etc di cui si è detto prima (*c.d. requisiti generali di inerenza*).

In relazione a queste ipotesi, non sono specificati i destinatari delle spese. Riteniamo che, nel caso dei viaggi turistici, stante le caratteristiche richieste, la logica sia senz'altro nel senso di individuare i clienti dell'impresa. Nelle altre ipotesi e, in particolare, nella categoria residuale, potrebbero rientrare i fornitori dell'azienda.

Le spese che rientrano in questo gruppo sono deducibili nei limiti di una data percentuale dei ricavi tipici dell'azienda e, per la precisione:

⇨ 1,3% dei ricavi fino a € 10.000.000

⇨ un ulteriore 0,5% dei ricavi per la parte eccedente e fino a € 50 milioni;

⇨ un ulteriore 0,1% dei ricavi per la parte eccedente, senza ulteriore limitazione.

Quindi, un'azienda che ha un fatturato di € 5.000.000 potrà dedurre integralmente spese di rappresentanza fino a un massimo di € 65.000. Questa deduzione non è intralciata dal sostenimento delle spese integralmente deducibili trattate nel secondo paragrafo, che quindi si sommano a queste, né dal valore dei beni distribuiti gratuitamente quando di importo inferiore a € 50 (*c.d. omaggi*).

Queste spese, qualificate di rappresentanza, soffrono peraltro dell'indetraibilità dell'Iva addebitata in fattura, poiché questa è la regola che si rinviene nel DPR n.633/72.

Riepilogando, occorre ricordare il diverso trattamento dirette/Iva:

- ai fini delle imposte dirette tali spese sono deducibili (seppur con limiti di ammontare);
- l'Iva relativa a dette spese è indetraibile.

Proponiamo di seguito alcuni esempi.

ESEMPIO 1

La società Alfa produce programmi per la tenuta della contabilità, ed eroga un contributo di € 5.000 per un convegno organizzato dal locale Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La società chiede e ottiene di esporre uno striscione al banco dei relatori e di presenziare all'evento con suoi addetti che pubblicizzano i programmi, con dimostrazioni e distribuzione di *brochure*. La spesa, di sponsorizzazione, è integralmente deducibile.

ESEMPIO 2

La società Alfa va ad esporre i propri prodotti alla fiera di Amburgo, mandando l'invito a due propri clienti, e accordandosi che pagherà loro l'albergo. La spesa sostenuta per l'alloggio di questi clienti è integralmente deducibile.

In margine a tale evento viene organizzata una festa a cui sono invitati sia i clienti sia altri soggetti comunque in rapporti con Beta. Le spese relative a questo specifico evento sono di rappresentanza, e quindi deducibili nei limiti di cui diremo più avanti.

Attenzione - La spesa per l'ospitalità dei clienti, per non subire contestazioni in sede di verifica, dovrà essere supportata non solo dalle pezze giustificative specifiche, ma anche, si consiglia, da un prospetto creato *ad hoc*, dal quale risulti che:

- gli ospiti erano Bruno Held e Saul Panzer (il che, con ogni probabilità, risulta già dal documento rilasciato dall'albergo);
- l'ospitalità era concomitante con la fiera di Amburgo tenutasi dal 6 al 9 marzo 2009;
- la spesa riguardava il solo alloggio.

ESEMPIO 3

La società Alfa, in occasione del lancio di un nuovo prodotto, invita presso la sede aziendale i clienti che, in quanto suoi distributori, con ogni probabilità lo acquisteranno per collocarlo sui mercati di appartenenza. Se Alfa paga ai clienti il viaggio, i pernottamenti e i pasti, queste sono spese integralmente deducibili.

Soprattutto in relazione al secondo caso, ma non solo, si pone un dubbio: è evidente che, durante il soggiorno e, in particolare, durante i pasti, i clienti saranno accompagnati da rappresentanti della società, ad esempio uno o più amministratori. Non risulta chiaro se la spesa del pasto riferibile agli amministratori possa essere trattata alla stessa stregua di quella riferibile ai clienti ospitati, o debba essere trattata diversamente e, segnatamente, come spesa di trasferta, con le conseguenze del caso. Visto che le spese integralmente deducibili sono individuate dal decreto come spese ***"sostenute per ospitare clienti"***, sembrerebbe logico non dover procedere ad alcuna differenziazione tra la spesa riferibile agli amministratori che accompagnano gli ospiti, e la spesa riferibile agli ospiti, ma una conferma in tal senso è necessaria.

ESEMPIO 4

La società Alfa riceve un proprio fornitore che, per evidenti motivi di pubbliche relazioni, è ospitato quanto a alloggio e vitto nel periodo in cui visita l'azienda. Questo tipo di spesa non è tra quelle integralmente deducibili viste al paragrafo 2 e si ritiene vada inquadrata nella categoria residuale del paragrafo 3 punto 3. Si cumulerà, quindi, alle altre spese della medesima natura, soffrendo di un eventuale limite alla deducibilità, dato dal *plafond* calcolato sui ricavi.

ESEMPIO 5

Gli amministratori della società Alfa si recano all'estero a far visita a un proprio cliente, sostenendo spese di viaggio, vitto e alloggio. In questo caso siamo al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.M., e i costi dovranno essere ricondotti alla casistica delle spese di trasferta.

È opportuno osservare che, nelle ipotesi esaminate in precedenza (tranne nel caso di cui all'esempio 5), ogni qual volta si fa riferimento alle spese di vitto e alloggio, è necessario considerare che, dal 1° gennaio 2009, queste si rendono deducibili ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 75%, ferma restando l'integrale detraibilità della relativa Iva (quest'ultima a partire già dal 1° settembre 2008).
A oggi, non si hanno indicazioni ufficiali su come risolvere il concorso tra il limite di deducibilità di queste spese, e il *plafond* di deducibilità da calcolare quando queste spese si qualificano come di rappresentanza.
Valga il seguente esempio:

- spese di rappresentanza costituite solo da spese di vitto e alloggio sostenute per l'ospitalità ai fornitori dell'azienda in occasione dell'inaugurazione della nuova sede: € 30.000;
- ricavi: € 2.000.000;
- *plafond* di deducibilità: € 2.000.000 x 1.3% = € 26.000.

Ipotesi 1

La riduzione al 75% si applica dopo il confronto con il *plafond* di deducibilità:
Plafond € 26.000 → importo deducibile prima della riduzione;
Importo effettivamente deducibile: € 26.000 x 75% = € 19.500

Ipotesi 2

La riduzione al 75% si applica prima del confronto con il *plafond* di deducibilità:
€ 30.000 x 75% = € 22.500;
poiché l'importo così ottenuto è inferiore al *plafond* di deducibilità - € 26.000 - si renderanno deducibili spese di rappresentanza per € 22.500, con un certo vantaggio rispetto alla 1° ipotesi.

Tenendo conto di quanto detto dalla Circolare n.53/E/08 per una situazione non dissimile, si ritiene sia corretta la seconda ipotesi prospettata.
Un'ultima osservazione riguarda le articolazioni contabili che possono rendersi necessarie per gestire efficacemente le diverse ipotesi di spese che abbiamo esaminato nell'informativa.
Infatti possiamo avere:

- spese promozionali, quali pubblicità, sponsorizzazioni, e altre spese non definite di rappresentanza e che non soffrono di alcuna limitazione in termini di deducibilità (ad esempio spese di viaggio sostenute per clienti in visita all'azienda);
- altre spese non definite di rappresentanza e che soffrono di limitazioni in termini di deducibilità (ad esempio spese di vitto e alloggio sostenute per clienti in visita all'azienda: deducibili al 75% senza *plafond*);
- spese di rappresentanza che soffrono della limitazione di deducibilità nei limiti del *plafond*, senza ulteriori limitazioni specifiche (spesa specifica per l'organizzazione di un concerto in occasione di una fiera in cui sono esposti i prodotti dell'azienda);
- spese di rappresentanza che soffrono di limitazioni sia a causa del *plafond*, sia per indeducibilità specifica (vitto e alloggio per ospitare fornitori);
- spese diverse dalle precedenti, che non sono deducibili grazie ad altre norme specifiche del Tuir, e che quindi si rendono integralmente indeducibili.
- spese per omaggi di importo inferiore ad € 50.

La gestione di queste diverse tipologie di spese implica il varo di una specifica procedura contabile. Un esempio è riportato nell'informativa che segue.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DI OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE PROMOZIONALI IN VIGORE DAL 2009

Le modifiche normative intervenute nel corso del 2008 – tanto ai fini Iva quanto ai fini redditi - con riferimento alle seguenti tipologie di spese:

- ✓ di vitto e alloggio;
- ✓ di viaggio;
- ✓ omaggi di valore inferiore a €50;
- ✓ di rappresentanza (diverse dalle precedenti);
- ✓ non di rappresentanza;
- ✓ promozionali;

obbligheranno le imprese ad effettuare una separata indicazione in bilancio delle stesse, al fine di poterne gestire correttamente il trattamento fiscale.
Rinviando l'esame delle novità alla relativa informativa contenuta nella presente circolare, con il presente contributo andremo ad esaminare in concreto la rappresentazione contabile delle differenti tipologie di spesa a cui corrisponde uno specifico trattamento ai fini fiscali.
È possibile individuare ben 7 categorie di spesa che dovranno trovare una distinta collocazione nel bilancio delle imprese.
Si tratta di:

1. omaggi di valore inferiore a €50;
2. spese di rappresentanza con tetto di deducibilità e con limitazione al 75%;
3. spese di rappresentanza con tetto di deducibilità senza la limitazione al 75%;
4. spese di rappresentanza senza tetto di deducibilità e con limitazione al 75%;
5. spese di rappresentanza interamente deducibili;
6. spese non di rappresentanza (interamente indeducibili);
7. spese di natura promozionale (pubblicità e sponsorizzazioni).

Procediamo ora all'esame delle singole fattispecie elencate in precedenza.

Beni gratuitamente devolvibili (omaggi)

Al fine di comprendere il trattamento delle cessioni gratuite di beni è bene distinguere due differenti situazioni.

CASO 1

I beni ceduti gratuitamente non sono prodotti, né normalmente commercializzati dall'impresa

A norma dell'art.19-*bis*1, co.1, lett.h), per i beni che costituiscono spese di rappresentanza di costo unitario superiore ad €25,82 è posto il divieto oggettivo alla detrazione.
Pertanto, dal combinato disposto dagli artt.2 e 19-*bis*1:

- ✓ per i beni di costo unitario superiore ad €25,82 è prevista l'indetraibilità della relativa imposta, e la successiva cessione gratuita risulta essere non soggetta ad Iva;
- ✓ per i beni di costo unitario non superiore ad €25,82 è prevista la detraibilità della relativa imposta, e la successiva cessione gratuita non è soggetta ad Iva.

CASO 2

I beni ceduti gratuitamente sono prodotti o normalmente commercializzati dall'impresa
Dal momento che all'acquisto/produzione di tali beni non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione, è ammessa la detrazione dell'imposta, ma la successiva cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva indipendentemente dal valore.
Diversamente, in caso di sostituzione di beni in garanzia prevista contrattualmente, non si configura una delle ipotesi sopra riportate, bensì l'operazione non concorre a formare la base imponibile ai sensi dell'art.13.

La disciplina degli omaggi ai fini Iva

CEDENTE	TIPO OPERAZIONE	RIFLESSI IVA	
		DETRAZIONE IMPOSTA	TIPO CESSIONE
Impresa che non produce o commercializza il bene ceduto	Valore bene > 25,82	No	Non soggetta Iva
	Valore bene <= 25,82	Si	
Impresa che produce o commercializza il bene ceduto	Valore bene <=> 25,82	Si	Soggetta Iva
Professionista	Valore bene > 25,82	No	Non soggetta Iva
	Valore bene <= 25,82	Si	

L'art.18, co.3, prevede la **non obbligatorietà della rivalsa dell'imposta** sul destinatario dei beni per le cessioni gratuite di beni soggette ad Iva. Pertanto, qualora l'operazione sia soggetta ad Iva, e qualora il cedente non intenda addebitare l'Iva al cessionario mediante fattura ordinaria, è possibile l'**emissione** dell'**autofattura** da parte del cedente, con le seguenti caratteristiche:

- ✓ **intestazione a se stessi**, con l'indicazione "autofattura per cessioni gratuite";
- ✓ **unico esemplare** per ogni cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni gratuite del mese, purché supportate da documento di trasporto;
- ✓ **medesima numerazione delle fatture di vendita**.

L'autofattura sarà quindi **registrata nel registro delle vendite**.
Alternativa concessa è l'annotazione nel registro degli omaggi.

- ***La disciplina ai fini delle imposte dirette***
 La Legge finanziaria 2008 ha riscritto l'art.108 del Tuir modificando la disciplina degli omaggi: il **costo** dei beni gratuitamente devolvibili è interamente deducibile se **inferiore ad €50** (in luogo del precedente limite di €25,82, rimasto tale ai soli fini dell'Iva).
- ***Attenzione all'Iva indetraibile***
 Occorre prestare particolare attenzione a tale diverso limite, in quanto l'Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far superare il limite di €50. Se tale limite viene superato risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l'acquisto del bene.

ESEMPIO

Si pensi ad un bene di costo €42 + Iva 20% (€8,4): poiché l'imponibile è superiore ad €25,82 l'imposta è indetraibile e quindi deve essere sommata al costo. A questo punto il costo complessivo del bene (€50,40) risulta superiore al limite di €50 e, quindi, non potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.

Per verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile. Affinché sia garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che l'imponibile non superi i seguenti limiti:

Aliquota Iva propria del bene	Imponibile massimo
20%	€41,66
10%	€45,45
4%	€48,07

Ovviamente, come in precedenza affermato, per poter recuperare l'Iva è necessario che l'imponibile del bene sia inferiore o uguale ad €25,82.

ESEMPIO 1

Il 3 febbraio 2009 la società Alfa omaggia ai propri clienti n.100 beni, non oggetto di propria produzione o commercializzazione, di valore unitario pari ad €40,00 + Iva

Imponibile	4.000
Iva	800 (Iva indetraibile al 100%)

Totale fattura	4.800 (importo deducibile al 100%)

ESEMPIO 2

Il 3 febbraio 2009 la società Alfa omaggia ai propri clienti n.100 beni, non oggetto di propria produzione o commercializzazione, di valore unitario pari ad euro 25,00 + Iva

Imponibile	2.500 (importo deducibile al 100%)
Iva	500 (Iva detraibile al 100%)

Totale fattura	3.000

Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità e con limitazione al 75%

Si tratta delle spese di vitto e alloggio che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (**co.1** art.1 del decreto 19 novembre 2008).
In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell'Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell'art.19-*bis*1 del decreto Iva.
Ai fini delle imposte dirette tali spese, oltre alla verifica del tetto massimo di deducibilità, scontano la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
In merito al rapporto tra le due limitazioni, anche avvalendosi di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.53/08 con riferimento ai professionisti, occorre procedere come segue:

1. applicare la riduzione al 75% delle spese;
2. calcolare il tetto massimo di deducibilità;
3. assumere l'importo ridotto se si resta entro il tetto;
4. assumere il tetto se l'importo ridotto è superiore.

CASO 3

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE		
A	Ricavi tipici dell'azienda nel periodo 2009	€ 1.000.000
B	Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009	€ 10.000
C	Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B)	€ 7.500
D	Limite massimo di deducibilità (1,3% di A)	€ 13.000
E	**Importo effettivamente deducibile**	**€ 7.500**

CASO 4

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE		
A	Ricavi tipici dell'azienda nel periodo 2009	€ 1.000.000
B	Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009	€ 19.000
C	Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B)	€ 14.250
D	Limite massimo di deducibilità (1,3% di A)	€ 13.000
E	**Importo effettivamente deducibile**	**€ 13.000**

Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità senza limitazione al 75%

Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall'alloggio (ad es. quelle di viaggio) che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (**co.1** art.1 del decreto 19 novembre 2008).
In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell'Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell'art.19-*bis*1 del decreto Iva.
Ai fini delle imposte dirette tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).

Spese NON di rappresentanza con limitazione al 75%

Si tratta delle spese di vitto e alloggio sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al **co.5** art.1 del decreto 19 novembre 2008.
In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l'Iva su tali spese
Ai fini delle imposte dirette, tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).

Spese NON di rappresentanza interamente deducibili

Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall'alloggio (ad es. quelle di viaggio) sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l'Iva su tali spese
Ai fini delle imposte dirette, tali spese non scontano alcuna limitazione alla deducibilità.

Spese NON di rappresentanza non inerenti

Si tratta di tutte quelle spese che non rientrano in alcuna delle categorie sopra individuate dal decreto 19 novembre 2008 e che, in particolare, non presentano il carattere dell'inerenza. In relazione a tali spese, di norma non deducibili, non è nemmeno consentito detrarre l'Iva.

Spese di natura promozionale (pubblicità e sponsorizzazioni)

Si tratta di spese che l'impresa sostiene a fronte di una controprestazione (rapporto sinallagmatico) ed in relazione alle quali è prevista l'integrale deducibilità ai fini delle imposte sul redditi e la piena detrazione ai fini dell'Iva.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Circolare n° 02/2009

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio al 15 marzo 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Domenica 15 febbraio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lunedì 16 febbraio

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 febbraio** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva**

Scade lunedì **16 febbraio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio 2009 (codice tributo 6001). Sempre **lunedì 16 febbraio** scade anche il termine per il versamento dell'Iva a debito riferita al IV° trimestre 2008, al netto dell'acconto versato, da parte dei soggetti cosiddetti trimestrali "speciali"[1] ovvero da parte dei contribuenti soggetti passivi Iva titolari di contratti di subfornitura di cui all'art.8, co.1, L. n.192/98[2].

[1] Rientrano in tale categoria gli autotrasportatori, gli esercenti impianti di distribuzione carburante e gli enti e imprese che pongono in essere prestazioni di servizio al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione (se autorizzati con apposito decreto ministeriale). I versamenti vanno eseguiti utilizzando il **codice 6034**.

[2] Dal 20.10.1998 le operazioni relative ai contratti di subfornitura godono del regime trimestrale senza il versamento dell'interesse dell'1% se il pagamento del prezzo della prestazione è fissato in data successiva alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. I versamento dell'Iva riferita al IV trimestre devono essere eseguiti entro il 16 febbraio (codice 6727 ovvero 6723 a seconda che si tratti di contribuenti con liquidazione trimestrale o mensile).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 febbraio 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di gennaio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di gennaio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 febbraio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19/07) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre lunedì **16 febbraio** scade anche il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota riferibile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamenti INPS per artigiani e commercianti**

Scade il **16 febbraio** il termine per i versamenti relativi alla **IV rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2008 da parte di artigiani e commercianti.

- **Autoliquidazione INAIL**

Scade il **16 febbraio** il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2008 e all'acconto 2009. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata anche la denuncia delle retribuzioni su modello cartaceo da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo.

- **Regolarizzazione omessi/insufficienti versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 gennaio con sanzione ridotta al 2,50% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

Venerdì 20 febbraio

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio**

Il **20 febbraio 2009** è anche il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **20 febbraio** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

- **Versamento contributi ENASARCO**

Scade venerdì **20 febbraio** il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2008, relativi agli agenti e rappresentanti.

Sabato 28 febbraio

- **Sostituti d'imposta**

Scade il **28 febbraio 2009** il termine per la consegna del **CUD** da parte dei datori di lavoro per certificare i compensi corrisposti (redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente) e le ritenute effettuate nel corso del 2008.
Entro il medesimo termine i sostituti d'imposta devono, inoltre, consegnare le **certificazioni delle ritenute** operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni. I soggetti Ires, infine, consegnano ai percettori di utili, e somme equiparate, l'apposita certificazione con riferimento alle somme corrisposte nel 2008.

- **Richiesta attribuzione "*Bonus straordinario per famiglie a basso reddito*"**

Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto anticrisi entro il **mese di febbraio 2009** i titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente possono presentare gratuitamente, al sostituto d'imposta o ente pensionistico, anche mediante gli intermediari abilitati richiesta di attribuzione "*Bonus straordinario per famiglie a basso reddito*" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007. L'erogazione del *bonus* avverrà entro il mese di marzo da parte dei sostituti d'imposta ed enti pensionistici.

Lunedì 2 marzo

- **Invio della Comunicazione annuale dati Iva per il 2008**

Scade il **2 marzo 2009** il termine per l'invio telematico della Comunicazione annuale dati Iva per l'anno 2008.

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **2 marzo 2009** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.2009. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito delle modifiche introdotte, a far corso dal 4 luglio 2006, dal D.L. n.223/06. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Opzione IRAP per i soggetti Irpef**

Scade il **2 marzo** il termine per l'invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l'opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L'opzione è irrevocabile per un triennio e vale dunque per gli anni dal 2009 al 2011. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altro triennio salva la possibilità di opzione del valore della produzione secondo le regole ordinarie.

Domenica 15 marzo

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma